

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

E LA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI

per il trattamento di reciprocità delle attività di esami di stato, formazione professionale continua,
ricerca e trasferimento dell'innovazione

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA (di seguito Università), codice fiscale 80029030568, con sede legale in VITERBO, via Santa Maria in Gradi 4, rappresentata dal Prof. Stefano Ubertini nella sua qualità di Rettore pro-tempore, avente i poteri per il presente atto,

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI (di seguito CONAF), codice fiscale n. 80247570585, con sede in ROMA, Via Po 22, rappresentato da Sabrina Diamanti, Dottore Forestale, nella sua qualità di Presidente pro tempore, avente i poteri per il presente atto,

La Federazione dei DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI (di seguito Federazione), con sede in Roma, Via Livenza n.6, rappresentato da Dottore Agronomo Corrado Falcetta, nella sua qualità di Presidente pro tempore, avente i poteri per il presente atto,

VISTO

- Il DPR 7 agosto 2012, n. 137, Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
- Il Regolamento per la formazione professionale continua dei dottori agronomi e dei dottori forestali approvato dal CONAF con delibera del Consiglio n. 162 del 27 aprile 2022 e pubblicato sul Bollettino del Ministero di giustizia n. 17 del 15 settembre 2022.
- Il D.M. 4 ottobre 2000, Settori scientifico-disciplinari e successive modifiche.
- Il DPR 5 giugno 2001, n. 328, modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.

- Il D.M. del 22 ottobre 2004, n.270, Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
- Il DM 9 luglio 2009, Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.
- La Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.
- LEGGE 8 novembre 2021, n. 163 Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.

CONSIDERATO CHE

- Il 16 ottobre 2009, il CONAF, il Consiglio dell'Ordine nazionale dei Tecnologi alimentari e la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Agraria, hanno stipulato un protocollo d'intesa finalizzato a:
 - favorire lo scambio di opinioni e la reciproca conoscenza delle posizioni ufficiali sulle attività di interesse della professione di dottore agronomo e dottore forestale;
 - promuovere la conoscenza dell'offerta formativa delle Facoltà di Agraria, dello sviluppo della professione e dei percorsi di formazione permanente nei confronti di tutte le parti interessate al loro operato (scuola, studenti, famiglie, laureati, professionisti, enti pubblici e privati, imprese);
 - promuovere il processo di accreditamento dei percorsi di formazione - aggiornamento professionale;
 - promuovere, nel rispetto delle rispettive competenze, ogni forma di collaborazione nell'intera rete nazionale dell'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali e delle Facoltà di Agraria e di Medicina Veterinaria (oggi Dipartimenti/Facoltà riferibili all'Area 07 Scienze Agrarie e Veterinarie) al fine di stimolare e incrementare l'integrazione tra formazione superiore e ambiente professionale, di valorizzare le conoscenze e le competenze proprie dei dottori agronomi e dei dottori forestali, di facilitare l'orientamento e la progettazione per la ricerca professionale e di agevolare ogni altra finalità prevista nel presente protocollo;
 - successivamente veniva promosso l'aggiornamento del protocollo d'intesa del 2009 con ulteriore CONVENZIONE QUADRO stipulata tra la Conferenza Nazionale per la didattica universitaria di AGRARIA (già Conferenza di Agraria) e il CONAF in data 3 luglio 2014;
 - l'Università intende favorire lo svolgimento di attività di ricerca anche professionale e di formazione in collaborazione con enti esterni, al fine di sviluppare ricerche in comune e/o di completare la formazione dei propri studenti;
 - l'Università rivolge una particolare attenzione all'inserimento nel mondo del lavoro e all'occupabilità dei propri laureati;
 - l'Università è impegnata a incrementare e consolidare il rapporto con il mondo professionale, imprenditoriale e della ricerca, anche in un'ottica di internazionalizzazione, al fine di contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese;

- l'Università ha le competenze necessarie per organizzare e gestire eventi per la formazione e l'aggiornamento degli iscritti all'Albo dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali;
- il CONAF ha interesse ad una adeguata formazione di base dei propri iscritti perché essi possano inserirsi in maniera agevole nel mondo del lavoro professionale, anche in ambito internazionale;
- il CONAF, al fine di consolidare il ruolo della categoria per lo sviluppo sostenibile del Paese, anche per il tramite delle Federazioni Regionali dei dottori agronomi e dei dottori forestali e/o degli Ordini territoriali dei dottori agronomi e dei dottori forestali ha le competenze organizzative per gestire gli eventi formativi e l'aggiornamento dei dottori agronomi e dei dottori forestali;
- l'art.12, comma 3, e l'art.13, comma 3, del DPR 328/2001 disciplinano l'articolazione delle quattro prove degli esami di Stato per l'accesso alla professione rispettivamente di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale (sezione A dell'albo) e di Agronomo e Forestale Iunior, Zoonomo, Biotecnologo agrario (sezione B dell'albo);
- con Ordinanza Ministeriale 8 giugno 2005 dall'elenco delle professioni per cui vengono indetti gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, deve considerarsi espunta la professione di zoonomo;
- ai sensi dell'art. 5, comma 2, DPR 328/2001 è prevista l'esenzione da una delle due prove scritte per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'esito di un corso di laurea realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le Università e gli Ordini;
- l'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali intende riconoscere, ai sensi del DPR 5 giugno 2001, i Corsi di laurea i cui curricula prevedano materie di base e professionalizzanti corrispondenti alle competenze professionali attribuite dall'Ordinamento agli iscritti delle due sezioni dell'albo;
- l'art. 7, comma 4 del DPR 7 agosto 2012 n. 137 recita "Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari.";
- l'art.7, del Regolamento per la formazione professionale continua dei dottori agronomi e dei dottori forestali approvato con delibera del Consiglio n. 162/2022 prevede che con apposite convenzioni con le Università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con delibera n. 398 del 20/12/2013 il CONAF ha approvato l'elenco dei settori disciplinari professionali;
- con delibera n. 401 del 20/12/2013 il CONAF ha istituito il Catalogo Nazionale della Formazione Continua Professionale;
- con delibera n. 397 del 20/12/2013 il CONAF ha adottato i criteri per l'accreditamento delle agenzie formative per i dottori agronomi e dottori forestali;
- con delibera 113 del 09/04/2014 Il CONAF ha definito i costi standard delle attività formative;
- con delibera 368 dell'11/09/2014 il CONAF ha approvato le linee guida per il riconoscimento delle attività formative a distanza FAD;

- con delibera n. 398 del 14/07/2016 il CONAF ha deliberato la Costituzione dell'elenco dei Formatori nell'ambito del Regolamento per la formazione professionale continua dei dottori agronomi e dei dottori forestali approvato dal CONAF con delibera del Consiglio n. 162/2022;
- l'Università, il CONAF e la Federazione intendono collaborare per rafforzare il legame tra mondo accademico e mondo del lavoro, rispondendo alla domanda di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche richieste ai giovani laureati;
- l'Università, il CONAF e la Federazione intendono progettare iniziative comuni a favore della occupabilità giovanile;
- l'Università, il CONAF e la Federazione si impegnano a individuare modalità di integrazione tra i percorsi di studio e di lavoro;
- con delibera del 19 gennaio 2023 il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia ha approvato il testo della presente convenzione;
- con delibera del 6 febbraio 2023 il Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali ha approvato il testo della presente convenzione;
- con delibera del 27 febbraio 2023 il Consiglio di Amministrazione dell'Università ha approvato la stipula della presente convenzione;
- è volontà delle parti sottoscrivere la presente convenzione al fine regolare e definire i rapporti,

**Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ART. 1 (Premesse)

Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2 (Obiettivi)

L'Università, il CONAF e la Federazione si propongono di conseguire un più stretto collegamento tra le proprie attività istituzionali attuando collaborazioni in ambito formativo, tecnico-scientifico e professionale al fine di migliorare la qualità professionale e culturale degli studenti universitari e degli iscritti all'albo professionale.

ART. 3 (Oggetto della convenzione)

Nell'ambito della presente convenzione potranno essere realizzate iniziative concordate riguardanti:

- l'organizzazione di attività didattiche, formative e di aggiornamento professionale a favore degli iscritti agli Albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, inclusi corsi di perfezionamento e master, convegni, seminari, corsi e iniziative culturali;

- l'organizzazione di attività didattiche, formative a favore degli studenti e dei laureati dei corsi di laurea che consentono l'accesso all'esame di stato per la professione di dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale iunior, e biotecnologo agrario.

In particolare:

-la realizzazione di eventi di orientamento per favorire la conoscenza della professione di dottore agronomo, dottore forestale, agronomo e forestale iunior, biotecnologo agrario presso gli studenti dell'ultimo anno dei rispettivi corsi universitari;

- la realizzazione di un corso specifico di preparazione all'esame di stato tenuto da liberi professionisti;

- inserimento di interventi professionalizzanti tenuti da professionisti nell'ambito dei corsi universitari strettamente connessi alle competenze professionali degli iscritti all'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali;

- l'impegno della Federazione a costituire un elenco pubblico di studi professionali disponibili per l'avvio di percorsi di tirocinio curriculare, secondo quanto previsto dalle procedure dell'università;

- progettazione e organizzazione di dottorati professionali innovativi con alto profilo scientifico e orientati alla sostenibilità presso università, fondazioni, enti di ricerca, imprese pubbliche e private con l'obiettivo dare maggior valore formale e sostanziale alla professione (livello 8 EQF), attraverso la definizione di contenuti e quadri normativi del dottorato professionale per dottori agronomi e dottori forestali, e contemporaneamente aumentare il potenziale innovativo delle imprese direttamente coinvolte nel progetto;

- la realizzazione di studi, ricerche e progetti sperimentali;

- la costituzione di gruppi operativi nell'ambito dei partenariati europei per l'innovazione.

ART. 4 (Modalità di esecuzione)

I termini, le modalità di svolgimento e gli oneri relativi alle specifiche attività in cui si attuerà la presente convenzione saranno definiti di volta in volta attraverso la sottoscrizione di specifici accordi attuativi tra Università e Federazione, anche in forma di corrispondenza tra i legali rappresentanti delle parti stesse o i soggetti all'uopo delegati.

ART. 5 (Riconoscimento dei crediti formativi)

L'Università può riconoscere CFU, nell'ambito dei corsi di studio afferenti ai dipartimenti di cui in premessa previa valutazione ed approvazione dell'Organismo Didattico competente, per gli eventi di formazione cui vengono attribuiti crediti formativi professionali (CFP) ai sensi degli artt. 3 e 4 del Regolamento per la formazione professionale continua dei dottori agronomi e dei dottori forestali approvato dal CONAF con delibera del Consiglio n. 162/2022.

Tali crediti possono essere riconosciuti per attività a scelta dello studente ai sensi del D.M. 270/2004 art.10, comma 5, lettera a) e per ulteriori attività formative ai sensi del DM 270/2004, art. 10, comma 5, lettera d) secondo quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio.

Il CONAF riconosce, come già previsto dal Regolamento della formazione permanente, ai propri iscritti, tra le attività formative valide per l'obbligo formativo professionale continuo ai sensi del DPR 137/2012 il superamento di esami in corsi di laurea universitari, la partecipazione a master, a corsi di specializzazione e di perfezionamento universitari, le docenze svolte presso le Università od enti equiparati nell'ambito di corsi di laurea, docenze a master, corsi di specializzazione e corsi di perfezionamento universitario per soggetti non dipendenti, previa domanda di riconoscimento all'Ordine di appartenenza.

ART. 6 (Assicurazione)

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale coinvolto nelle iniziative in cui si articolerà la collaborazione e che sarà tenuto ad uniformarsi rispettivamente:

- ai regolamenti disciplinari;
- alle norme di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.

ART. 7 (Proprietà intellettuale)

Le Parti indicheranno per iscritto, di volta in volta, le particolari iniziative sulle quali ritengono necessario mantenere il riserbo.

Negli altri casi, i risultati delle attività svolte in esecuzione della presente Convenzione potranno essere oggetto di pubblicazioni con l'esplicito riferimento al Committente della ricerca e previo dichiarato consenso dello stesso.

L'eventuale brevetto dei risultati conseguiti in occasione dell'esecuzione della presente Convenzione sarà oggetto di separato accordo fra le Parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione della proprietà intellettuale e del diritto d'autore.

ART. 8 (Pubblicità)

L'Università, il CONAF e la Federazione si impegnano a dare ampia diffusione delle iniziative concordate tramite gli strumenti informativi a loro disposizione (siti web, riviste, notiziari, uffici stampa, ecc.).

ART. 9 (Esame di Stato)

In conformità al DPR 5 giugno 2001 n. 328, art.5, comma 2, i corsi di laurea, appartenenti alle classi di cui agli artt. 12, comma 2, e 13, comma 2, DPR 328/2001, sono riconosciuti ai fini dell'esenzione di una delle prove scritte dell'esame di stato, nel rispetto dei seguenti criteri:

- almeno il 60% dei CFU afferenti ai settori scientifico disciplinari corrispondenti ai settori disciplinari professionali - attività formativa caratterizzante.
- almeno 3 CFU afferente ai settori disciplinari professionali - attività formativa metaprofessionale tenuti da professionisti.

Per il riconoscimento dei corsi di laurea e dei relativi insegnamenti idonei per l'esenzione di una delle prove scritte, la Federazione e l'Università attraverso i coordinatori dei Corsi di laurea afferenti alla sfera delle Scienze Agrarie e Forestali istituiranno apposita commissione di valutazione.

ART. 10 (Informazioni)

I corsi di laurea di cui alla presente convenzione sono inseriti nel Catalogo Nazionale dell'offerta formativa dei DA e DF, tramite la piattaforma informatica del SIDAF (Sistema informativo del DA e DF).

ART. 12 (Commissione di valutazione)

Ai fini del monitoraggio e della corretta esecuzione della presente Convenzione, è istituita una Commissione Permanente costituita da sei componenti, di cui 2 nominati dal CONAF, 1 dalla Federazione e tre dall'Università, che dovrà riunirsi almeno una volta l'anno presso la sede dell'Università della Tuscia.

ART. 13 (Referenti)

L'Università degli Studi della Tuscia indica quali propri referenti e responsabili della presente convenzione il Prof. Francesco Carbone e il Dott. Attilio Coletta.

Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali indica quale proprio referente e responsabile della presente il Presidente dell'Ordine Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali Nazionale.

La Federazione dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il Presidente della Federazione dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della.

ART. 14 (Privacy)

Le parti si impegnano, sin da ora, reciprocamente, a trattare i dati personali e particolari, ex art. 9 Regolamento U. E. 679/2016, che verranno acquisiti in esecuzione della presente Convenzione quadro nel pieno rispetto della normativa vigente, comunitaria e nazionale, in materia di trattamento dei dati personali secondo le finalità per cui verranno acquisiti.

A tal proposito i termini e le modalità di trattamento dei dati verranno individuati dalle parti secondo le competenze e gli incarichi stabiliti ex art. 4 della presente Convenzione.

ART. 15 (Durata)

La presente convenzione ha la durata di anni 5 (cinque) a partire dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata per un uguale periodo di tempo a meno di recesso di una delle parti da inviare all'altra con raccomandata A.R. o PEC almeno sei mesi prima della scadenza.

Al termine dell'accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti.

ART. 16 (Registrazione e bollo)

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università degli Studi della Tuscia, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Viterbo n. 30772 del 20/04/2022, con onere a carico dell'Università.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso. Le spese relative saranno interamente a carico della parte che ne farà richiesta.

ART. 17 (Oneri finanziari)

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni di legge.

La presente Convenzione non prevede alcun onere specifico a carico delle parti.

ART. 18 (Controversie)

Le eventuali controversie saranno risolte dalla "Direzione degli affari interni" presso il Ministero della Giustizia – Ufficio II - Ordini professionali e albi.

Letto, approvato e sottoscritto

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

Il Rettore

Prof. Stefano Ubertini

IL CONAF

Il Presidente

LA FEDERAZIONE

Il Presidente